



GIUNTA REGIONALE


**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE**

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila      Largo dei Frentani, ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara      Via Cerulli Irelli, 29 - 64100 Teramo

e-mail: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

P.E.C.: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>



# **LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE**

Approvate con Delibera di Giunta Regionale n. .... del .....

## Sommario

### Sommario

ART. 1 Finalità delle Linee Guida .....	4
ART. 2 Soggetti obbligati .....	4
ART. 3 Recapiti degli scarichi .....	4
ART. 4 Acque reflue domestiche .....	6
ART. 5 Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche.....	7
ART. 6 Acque reflue urbane.....	7
ART. 7 Acque reflue industriali .....	8
ART. 8 Acque emunte convogliate assimilabili ad acque reflue industriali.....	9
ART. 9 Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di inerti .....	9
ART. 10 Acque meteoriche e di dilavamento .....	10
ART. 11 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico: Individuazione dell'Unità Organizzativa responsabile, del Responsabile del Procedimento e dell'Incaricato dell'Istruttoria.....	12
ART. 12 Compiti del R.d.P., dell'I.d.I. e del Dirigente nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.....	12
ART. 13 Autorizzazione allo scarico e Autorizzazioni Uniche .....	14
ART. 14 Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione .....	14
ART. 15 Spese per il rilascio dell'Autorizzazione .....	16
ART. 16 Prima parte dell'iter istruttorio .....	16
ART. 17 Procedimento Autonomo o Conferenza di Servizi? .....	17
ART. 18 Procedimento Autonomo: attività istruttoria, adempimenti e tempi .....	18
ART. 19 C.d.S.: Tipologia, adempimenti e tempi .....	19
ART. 20 C.d.S. indetta da altro Ente/Servizio .....	19
ART. 21 C.d.S. indetta dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque .....	19
ART. 22 Determinazione di autorizzazione.....	22
ART. 23 Durata dell'autorizzazione – Rinnovi .....	23
ART. 24 Determinazione di archiviazione dell'istanza di autorizzazione .....	25
ART. 25 Comunicazioni relative allo scarico di acque meteoriche.....	25
ART. 26 Limiti per gli scarichi e deroghe .....	26
ART. 27 Obblighi dei titolari degli scarichi.....	26
ART. 28 Controlli prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione .....	27
ART. 29 Diffide, sospensioni e revoche dell'autorizzazione .....	28
ART. 30 Procedura per l'emissione dell'atto di diffida e decadenza della diffida.....	28
ART. 31 Procedura per l'emissione degli atti di revoca dell'autorizzazione.....	29
ART. 32 Casi particolari.....	29

ART. 33 Entrata in vigore, pubblicazione e altre disposizioni.....	30
ART. 34 Modifica delle procedure e della modulistica.....	30
Allegato 1 – Glossario e acronimi .....	31
Allegato 2 – Elenco, non esaustivo, delle principali norme in materia di scarichi idrici e procedimento amministrativo .....	32
Allegato 3 – Schede verifiche .....	33
3.1 Acque reflue domestiche.....	33
3.2 Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche .....	34
3.3 Acque reflue urbane .....	35
3.4 Acque reflue industriali .....	37
3.5 Acque reflue emunte assimilabili ad industriali .....	38
3.6 Acque reflue industriali derivanti da lavaggio inerti .....	39
3.7 Acque reflue meteoriche.....	42
Allegato 4 – Modulistica .....	43

## ART. 1

### Finalità delle Linee Guida

1. Le Presenti Linee Guida disciplinano le funzioni ed i procedimenti amministrativi d'interesse regionale inerenti il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue delle seguenti tipologie:
  - **reflue domestiche,**
  - **reflue assimilabili alle acque reflue domestiche,**
  - **reflue urbane,**
  - **reflue industriali,**
  - **acque emunte convogliate assimilabili ad acque reflue industriali,**
  - **meteoriche di dilavamento (comprese le acque di lavaggio di aree esterne) derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate,**

così come definite agli artt. 74, 101 e 243 del Decreto Legislativo in data 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) [di seguito DECRETO], per scarichi di dette acque reflue **nelle acque superficiali** e, in casi specifici, **su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo**, ai sensi di quanto previsto nel DECRETO, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia (all. 1).

## ART. 2

### Soggetti obbligati

1. Ai sensi dell'art. 124 del DECRETO e di quanto disposto dalla L. 56/2014 e dalla L.R. 32/2015 sul riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province:
  - **tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati** (comma 1),
  - la domanda di autorizzazione è presentata alla **Regione**<sup>1</sup> se lo scarico avviene nelle **acque superficiali, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo**, ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (comma 7).
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al **Titolare dell'attività da cui origina lo scarico**. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della Parte Terza del DECRETO (art. 124 - comma 2 - del DECRETO).

## ART. 3

### Recapiti degli scarichi

1. Di prassi gli scarichi devono essere convogliati in **corpi idrici superficiali**, in reti fognarie, ovvero destinati al riutilizzo (art. 103 del DECRETO). È invece **vietato lo**

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 32/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è della Regione.

**scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo**, fatta eccezione (art. 103 - comma 1 - del DECRETO) per:

- **insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche** per i quali le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (L.R. 31/2010) come indicato all'art. 100, comma 3, del DECRETO.
- **scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie,**
- **scarichi di acque reflue urbane e industriali** per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO, fissati a tal fine dalla Regione Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 - comma 2 - del DECRETO, nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (di seguito N.T.A. del P.R.T.A.), fermo restando il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO e riportate di seguito:
  - *composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico,*
  - *composti organo fosforici,*
  - *composti organo stannici,*
  - *sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso,*
  - *mercurio e i suoi composti,*
  - *cadmio e i suoi composti,*
  - *oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti,*
  - *cianuri,*
  - *materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;*
- **scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali**, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli,
- **scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate** (ad eccezione dei casi di cui all'art. 94, comma 4, lett. d) del DECRETO – acque meteoriche provenienti da piazzali e strade nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano),
- **acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.**

2. È permesso lo smaltimento su **suolo di acque reflue urbane** in rapporto al volume dello scarico ed alla distanza dal corpo idrico superficiale più vicino secondo il seguente schema (punto 2 SCARICHI SU SUOLO dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO):

Portata media giornaliera dello scarico	Distanza dal corpo idrico
Inferiore a 500 m <sup>3</sup>	> 1.000 metri
Tra 501 e 5.000 m <sup>3</sup>	> 2.500 metri
Tra 5.001 e 10.000 m <sup>3</sup>	> 5.000 metri

3. È permesso lo smaltimento **su suolo di acque reflue industriali**<sup>2</sup> in rapporto al volume dello scarico ed alla distanza dal corpo idrico superficiale più vicino secondo il seguente schema (punto 2 SCARICHI SU SUOLO dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO):

Portata media giornaliera dello scarico	Distanza dal corpo idrico
Inferiore a 100 m <sup>3</sup>	> 1.000 metri
Tra 101 e 500 m <sup>3</sup>	> 2.500 metri
Tra 501 e 2.000 m <sup>3</sup>	> 5.000 metri

4. Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono, in ogni caso, essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinato al riutilizzo.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. c), del DECRETO, lo scarico di acque reflue urbane e industriali su suolo potrà essere autorizzato qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

## ART. 4

### Acque reflue domestiche

1. Sono definite acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche [art. 74 – comma 1 – lett. g) - del DECRETO].
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 60/2001 agli scarichi di acque reflue domestiche si applicano le seguenti disposizioni:
  - non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature<sup>3</sup>, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte della Regione al rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ente gestore della pubblica fognatura sulla base di comprovate ragioni tecniche,
  - gli scarichi che hanno recapito diverso dalla pubblica fognatura devono esser allacciati alla pubblica fognatura entro il termine perentorio di due anni dalla realizzazione della medesima,
  - qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta, in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati, l'utente, sulla base di idonea dichiarazione, può essere autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare **permesso a costruire**<sup>4</sup>.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 - paragrafo *"Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul*

<sup>2</sup> Per analogia quanto riportato si applica anche allo scarico di acque meteoriche a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

<sup>3</sup> Per zone servite da pubbliche fognature si intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza non superiore a duecento metri dall'asse della pubblica fognatura.

<sup>4</sup> Nel caso in cui l'immobile non sia in possesso di permesso a costruire o titolo equivalente l'autorizzazione allo scarico potrà essere rilasciata con la disposizione che la validità della stessa avrà inizio a partire dalla data di rilascio del suddetto titolo.

suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 m<sup>3</sup> – comma 1. Generalità – negli impianti di trattamento di reflui domestici devono **confluire esclusivamente gli scarichi provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione delle acque meteoriche.**

4. Ai sensi dell'art. 101 – comma 3 – del DECRETO per gli scarichi domestici non è necessario prevedere una postazione di campionamento.

## ART. 5

### Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche

1. Le acque reflue assimilabili alle domestiche sono acque reflue che, pur non provenendo da insediamenti residenziali, originano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e/o che presentano specifici requisiti qualitativi;
2. Per i criteri di assimilazione degli scarichi a scarichi di acque reflue domestiche si rimanda all'art. 101 – comma 7 - del DECRETO ed all'art. 2 del D.P.R. 227/2011;
3. Ai sensi dell'art. 101 – comma 3 – del DECRETO per gli scarichi domestici ed assimilati non è necessario prevedere una postazione di campionamento;
4. Per le attività e gli insediamenti indicate/i dalla normativa di cui al n. 2 che precede, l'assimilabilità si intende "*ope legis*"; per le attività/insediamenti non indicate/i l'assimilazione deve essere attestata mediante produzione di certificazione analitica che dimostri che il refluo, prima di qualsiasi trattamento, possiede i requisiti qualitativi previsti.

## ART. 6

### Acque reflue urbane

1. Sono definite acque reflue urbane le acque reflue provenienti da agglomerato costituite da:
  - acque reflue domestiche,
  - miscuglio costituito da acque reflue domestiche e acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, [art. 74 – comma 1 – lett. i) - del DECRETO];
2. L'autorizzazione allo scarico attinente le acque reflue urbane è subordinata all'approvazione regionale dei relativi impianti di trattamento (art. 126 - del DECRETO, Capo VI della L.R. 31/2010, D.G.R. 227/2013) tranne che per gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999;
3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 45, comma 2, delle N.T.A. del P.R.T.A. per il rilascio delle autorizzazioni (e per i rinnovi) degli scarichi provenienti dagli impianti di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali la Regione dovrà acquisire dall'A.R.T.A. un parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione. Nel parere, rilasciato sulla base dell'esame della documentazione presentata dal Gestore dell'impianto e dal Gestore della rete fognaria e contenente informazioni relativamente alla tipologia e alle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie, l'A.R.T.A. evidenzierà le sostanze potenzialmente presenti nello scarico, tenendo conto dei parametri di cui alle Tabelle 3 e 5, Allegato 5

alla Parte Terza del DECRETO e di tutte le sostanze riportate nelle Tabelle 1A e 1B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del DECRETO; i controlli interni ed esterni sullo scarico saranno pertanto effettuati sui parametri individuati dall'A.R.T.A. (fatta salva la facoltà da parte di A.R.T.A., quale organo tecnico di controllo, di integrare, in sede locale, il numero e il tipo di parametri da ricercare nello scarico);

4. Ai sensi anche di quanto previsto all'art. 6 dalla L.R. 31/2010, qualora il Gestore dell'impianto e il Gestore della rete fognaria NON dovessero:
  - fornire informazioni relativamente alla tipologia e alle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie,
  - fornire l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura, i parametri caratterizzanti detti scarichi (ad es. sostanze potenzialmente presenti nello scarico individuate sulla base delle attività che si svolgono nello stabilimento) ed i limiti ad essi prescritti,
  - aver previsto, ai sensi dell'art. 128 - comma 2 del DECRETO, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi in fognatura, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale, tenendo i risultati di detti controlli a disposizione della Regione,

**i controlli interni ed esterni sullo scarico dovranno essere effettuati su tutti i parametri della Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO (art. 6, comma 6, della L.R: 31/2010).**

## **ART. 7**

### **Acque reflue industriali**

1. Sono definite acque reflue industriali le acque reflue scaricate da edifici e/o da impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche ed assimilate a queste e dalle acque meteoriche di dilavamento [art. 74 – comma 1 – lett. h) - del DECRETO].
2. Per le prescrizioni relative gli scarichi industriali si fa riferimento a quanto contenuto al punto “1.2. *Acque reflue industriali*” dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO;
3. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere corredata delle informazioni di cui all'art. 125 del DECRETO (*caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione – nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A devono essere indicate anche la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi e il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo*);
4. Ove lo scarico contenga **sostanze pericolose**, ovvero provenga da impianti ove avvenga la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO, si applica quanto

previsto all'art. 108 del DECRETO ed al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo (autocontrolli, ecc.).

5. I titolari degli scarichi industriali tenuti per previsione normativa o per prescrizione autorizzativa ad effettuare autocontrolli sugli scarichi, secondo la frequenza stabilita nell'atto di autorizzazione quantomeno relativamente ai parametri caratterizzanti che la Regione individuerà con le modalità di cui all'art. 45 delle N.T.A. dell'attuale P.R.T.A. e riporterà nell'atto, dovranno eseguirli sia sul refluo in ingresso all'impianto di depurazione, sia sul refluo in uscita, per verificare l'efficienza depurativa dell'impianto di trattamento. I risultati di detti autocontrolli dovranno essere conservati ed esibiti, a richiesta, alla Regione e agli altri organi di controllo; la Regione potrà richiedere che gli stessi vengano prodotti unitamente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
6. I titolari degli scarichi industriali non soggetti ad autocontrolli ai sensi della normativa vigente, per le finalità delle presenti Linee Guida, sono comunque tenuti ad effettuare autocontrolli degli stessi secondo la frequenza stabilita nell'atto di autorizzazione, quantomeno relativamente ai parametri caratterizzanti che la Regione individuerà con le modalità di cui all'art.45 delle N.T.A. dell'attuale P.R.T.A. e riporterà nell'atto; tali controlli andranno eseguiti per verificare l'efficienza depurativa dell'impianto di trattamento; i risultati di detti autocontrolli dovranno essere conservati ed esibiti, a richiesta, alla Regione e agli altri organi di controllo; la Regione potrà richiedere che gli stessi vengano prodotti unitamente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
7. Per gli scarichi di acque reflue urbane si applica quanto previsto all'art. 45 delle N.T.A. dell'attuale P.R.T.A..

## **ART. 8**

### **Acque emunte convogliate assimilabili ad acque reflue industriali**

1. Ai sensi dell'art. 243 – comma 4 - del DECRETO *“le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”*.
2. Rientrano nella tipologia di acque di cui al presente articolo le acque di falda emunte e trattate nell'ambito di procedimenti di bonifica ambientale.
3. Per questa tipologia di acque si applica, per analogia, quanto previsto all'art. 7 che precede.

## **ART. 9**

### **Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di inerti**

8. Le acque reflue provenienti dal lavaggio di materiale inerte (torbide da cave) costituiscono acque reflue industriali a tutti gli effetti.
9. Per effettuare lo scarico di dette acque si può optare tra le seguenti alternative:
  - a) scarico in corpo idrico,

- b) scarico su suolo (purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera d, del DECRETO),
- c) scarico nella stessa falda da cui sono prelevate le acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti (purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera - ai sensi dell'art. 104, comma 4, del DECRETO).

Lo scarico in corpo idrico deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del DECRETO.

Lo scarico su suolo (dispersione), purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del DECRETO **non è soggetto a limiti.**

Lo scarico nella falda può avvenire solo in esito a parere tecnico vincolante di ARTA che deve accertare le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda.

Lo scarico in laghi freatici (laghi di cava che si sono formati per emersione della falda a causa di attività di escavazione) è da considerarsi scarico nella falda.

## ART. 10

### Acque meteoriche e di dilavamento

1. Sono definite acque meteoriche e di dilavamento le acque di piovane che, non assorbite o evaporate, dilavano le superfici scolanti. Dette acque, se non giungono a contatto con sostanze "sporcanti" prima di raggiungere la rete fognaria, costituiscono le cosiddette acque bianche.
2. Ai sensi dell'art. 113 - comma 2 - del DECRETO le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del DECRETO a meno che le stesse non siano raccolte e scaricate tramite condotte separate dedicate.
3. Gli scarichi di acque piovane che dilavano le superfici scolanti esterne (tetti, tettoie, aree scoperte, ecc.) di attività commerciali, artigianali ed industriali (e quelle utilizzate per l'eventuale lavaggio di dette superfici), che vengono raccolte da reti fognarie separate e da altre condotte separate rispetto a quelle delle acque nere, ai sensi dell'art. 113 - comma 3 - del DECRETO, sono soggette al rispetto delle norme stabilite dalla L.R. 31/2010.
4. Ai sensi della L.R. 31/2010 le acque meteoriche sono distinte in:
  - A. acque di prima pioggia: ovvero i primi 40 m<sup>3</sup>/ettaro di acqua (corrispondenti a 4 mm di pioggia) per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni<sup>5</sup>,
  - B. acque eccedenti quelle di prima pioggia;

Sono equiparate ad acque di prima pioggia i primi 40 m<sup>3</sup>/ettaro di acqua utilizzata per il lavaggio delle aree impermeabili esterne.

Le acque di prima pioggia (e le acque di lavaggio) sono a loro volta distinte, a seconda della loro provenienza, in 2 tipologie:

---

<sup>5</sup> Si assume per i calcoli necessari al dimensionamento degli impianti di trattamento, che la prima pioggia cada in un tempo pari a 15 minuti.

A.1) acque di prima pioggia o di lavaggio aree esterne provenienti da impianti di settori produttivi o attività che le rendono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 124 - comma 7 - del DECRETO e artt. 17 e 18 del L.R. 31/2010) (**a rischio**),

A.2) acque di prima pioggia o di lavaggio aree esterne **NON** provenienti da impianti di settori produttivi o attività che le rendono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (**non a rischio**);

**Lo scarico delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne è soggetto:**

- ad **autorizzazione** rilasciata dalla Regione o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (a quest'ultimo se lo scarico avviene in rete fognaria) se dette acque sono della tipologia A.1 (a rischio),
- a **comunicazione** (ex art. 15 L.R. 31/2010) alla Regione o al Gestore del Servizio Idrico Integrato (a quest'ultimo se lo scarico avviene in rete fognaria) se dette acque sono della tipologia A.2 (non a rischio) o se, pur essendo della tipologia A.1 (a rischio), provengono da attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano di estensione **inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>** (escluse aree a verde);

**Lo scarico delle acque eccedenti quelle di prima pioggia è soggetto:**

- a comunicazione, ex art. 15 della L.R. 31/2010, alla Regione o al Gestore del Servizio Idrico Integrato (a quest'ultimo se lo scarico avviene in rete fognaria) in quanto, per definizione, NON sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

La comunicazione ex art. 15 della L.R. 31/2010 per lo scarico delle acque meteoriche NON è tra i titoli ricompresi nell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (di seguito A.U.A.) e, ai sensi dell'art. 16 – comma 1 – della medesima L.R., **può** essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico di altre acque reflue e quindi nel caso unitamente all'A.U.A..

Lo scarico di acque piovane (prima pioggia ed eccedenti) che non provengono da settori produttivi o da qualsivoglia attività (quali ad esempio le acque ricadenti su strade, autostrade, piazze e piazzali pubblici, campi sportivi, ecc.) NON è soggetto né all'obbligo di trattamento né a quello di presentare istanza di autorizzazione e/o comunicazione, tuttavia i gestori di pubblici servizi ed Enti che volessero farlo, possono produrre una comunicazione ex art. 15 della L.R. 31/2010 (anche nel caso in cui provvedano al trattamento).

## ART. 11

### Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico: Individuazione dell'Unità Organizzativa responsabile, del Responsabile del Procedimento e dell'Incaricato dell'Istruttoria

1. La **Regione è l'autorità competente** per il rilascio dell'**autorizzazione allo scarico** di acque reflue nelle acque superficiali, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (art. 124 - comma 7 – del DECRETO e L.R. 20 ottobre 2015, n. 32).
2. Gli **Uffici Scarichi del Servizio Gestione e Qualità delle Acque** sono individuati come l'**Unità Organizzativa Responsabile**, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, secondo il criterio della territorialità, essi procedono all'istruttoria delle domande avanzate, nonché ad eventuali accertamenti e sopralluoghi ritenuti necessari all'istruttoria che potranno essere svolti sia direttamente, sia avvalendosi del Distretto Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (di seguito A.R.T.A.) competente per territorio.
3. Il procedimento avviato su istanza di parte, ai sensi dell'art. 2 – comma 1 – della L. 241/1990, dovrà essere, in ogni caso, **concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso**, sia in caso di conclusione favorevole (atto di autorizzazione) che sfavorevole (atto di diniego e archiviazione dell'istanza).
4. Il **Responsabile dell'Ufficio Scarichi** competente per territorio ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è individuato, di norma, quale **Responsabile del Procedimento** (di seguito R.d.P.); egli ha la facoltà di assegnare la pratica, per l'istruttoria, a se stesso o ad un **Incaricato all'Istruttoria** (di seguito I.d.I.) individuato tra il personale dell'ufficio con qualifica idonea a svolgere la mansione.
5. Il R.d.P. può essere individuato, con nota del Dirigente, anche in una persona (istruttore) diversa dal Responsabile dell'Ufficio Scarichi; la suddetta nota di individuazione può riguardare un singolo procedimento o una o più tipologie di procedimenti.

## ART. 12

### Compiti del R.d.P., dell'I.d.I. e del Dirigente nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Il R.d.P., anche ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, è tenuto a svolgere le seguenti attività:
  - a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b. accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e richiedere esibizioni documentali;
  - c. se il procedimento prevede una Conferenza di Servizi (di seguito C.d.S.): è delegato dal Dirigente a indire la C.d.S., procede a comunicare detta indicazione ai partecipanti ed agli interessati, ne convoca le sedute e vi partecipa in rappresentanza del Servizio;

- d. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e regolamenti inerenti il procedimento;
  - e. trasmette la proposta di atto conclusivo dell'istruttoria al Dirigente competente per l'approvazione e l'adozione dell'atto finale (*l'atto finale del Dirigente non può discostarsi dalle risultanze della proposta del R.d.P. se non indicandone la motivazione nel provvedimento*).
2. L'istruttoria della pratica è svolta dall'R.d.P.. Nel caso in cui l'R.d.P. coincida con il Responsabile dell'Ufficio questi può individuare un I.d.I. tra il personale tecnico dell'Ufficio.
  3. L'R.d.P. nel corso dell'istruttoria può predisporre, a sua firma, note quali ad esempio:
    - comunicazioni di non ammissibilità dell'istanza,
    - comunicazioni di avvio del procedimento (ex artt. 7 e seg. L. 241/90),
    - indizioni e convocazioni delle C.d.S.,
    - comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art. 10 bis L. 241/90),

qualora l'istruttoria sia effettuata da un I.d.I. dette note saranno esaminate ed approvate dall'R.d.P. e da questi firmate. Le note saranno quindi trasmesse al richiedente l'autorizzazione [per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) ove ciò sia previsto dalla normativa vigente].

4. Al termine dell'istruttoria, esaminata l'istanza e la documentazione ad essa allegata e quella eventualmente trasmessa ad integrazione, il R.d.P., o l'I.d.I. da questi individuato, provvede ad **elaborare la proposta di atto** (provvedimento di autorizzazione/archiviazione, parere, ecc., nonché l'eventuale relazione istruttoria).
5. Le proposte di atto:
  - se predisposte direttamente dall'R.d.P. sono inviate al Dirigente del Servizio per l'approvazione e l'adozione dell'atto finale,
  - se predisposte dall'I.d.I. sono inviate al R.d.P. e dopo l'avallo di questi dallo stesso inviate al Dirigente del Servizio per l'approvazione e l'adozione dell'atto finale,

**l'atto finale del Dirigente non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria proposte dal R.d.P. se non indicandone la motivazione nel provvedimento.**

6. Dopo l'adozione l'atto, a cura dell'R.d.P., è trasmesso al destinatario [per il tramite dello S.U.A.P. ove previsto dalla normativa vigente].
7. Il nome del Servizio, il nominativo del Dirigente, il nominativo del R.d.P., il nominativo dell'istruttore ed i loro recapiti (telefono, mail, ecc.), nonché il nominativo ed i recapiti del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (di norma il Direttore del Dipartimento cui afferisce il Servizio Gestione e Qualità delle Acque) devono essere comunicati a chi presenta le istanze e, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, a chiunque vi abbia interesse.
8. Tutte le comunicazioni relative a richieste di integrazioni documentali, ecc., nelle quali viene fissato un termine per il riscontro, devono essere inviate con modalità attraverso le quali sia possibile dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario (preferibilmente Posta Elettronica Certificata; la raccomandata a/r è da utilizzarsi solo qualora non sia possibile reperire la P.E.C. del destinatario, ecc.); la stessa modalità di invio va adottata per la trasmissione degli atti (autorizzazione, archiviazione, revoca, ecc.) che concludono il procedimento.

## ART. 13

### Autorizzazione allo scarico e Autorizzazioni Uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 l'autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del DECRETO rientra tra quelle ricomprese nell'**A.U.A.** per le imprese e gli impianti a cui si applica il D.P.R. 59/2013 [categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché impianti NON soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.)].
2. Per gli impianti soggetti ad **A.I.A.**, quelli di gestione rifiuti soggetti ad **Autorizzazione Unica ex art. 208** del DECRETO (di seguito A.U. 208), nonché per quelli soggetti al **Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale** (di seguito P.A.U.R.), l'Autorizzazione Unica ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico, l'Ufficio Scarichi competente per territorio rilascia il parere relativo nell'ambito della C.d.S. indetta per il rilascio dei titoli suddetti.
3. Per le autorizzazioni agli scarichi rilasciati in ambito di **attività di bonifica, Misure di Prevenzione (MIPRE) comprese**, di cui al titolo V del D.Lgs. 152/2006, l'Ufficio Scarichi competente per territorio rilascia il parere nell'ambito della C.d.S. indetta per la bonifica ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 812/2016.
4. Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga rilasciata nell'ambito di un provvedimento di A.U.A. si possono verificare due ipotesi:
  - a) che l'A.U.A. sia rilasciata in esito ad una C.d.S.,
  - b) che l'A.U.A. NON sia rilasciata in esito ad una C.d.S., ma a seguito di autonomo procedimento del Servizio Gestione e Qualità delle Acque<sup>6</sup>.

## ART. 14

### Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. Il Titolare dell'attività da cui origina lo scarico (di seguito definito anche come richiedente l'autorizzazione) è tenuto presentare l'istanza di autorizzazione con le modalità di cui alla sottostante tabella:

Scarico proveniente da	Autorità competente destinataria dell'istanza	Modalità di presentazione dell'istanza
Civile abitazione di privato cittadino	Regione Abruzzo DPC024	In modalità telematica (via PEC)
Enti o società che gestiscono pubblici servizi		
Una piccola o media impresa (categoria di imprese così come definita dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005)	S.U.A.P. competente per territorio (ai sensi dei D.P.R. 160/2010 e del D.P.R. 59/2013), <u>nell'ambito di una procedura per il rilascio</u>	In modalità telematica secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dai singoli S.U.A.P.

<sup>6</sup> Si veda l'art. 15 delle presenti linee guida per maggior dettaglio.

Scarico proveniente da	Autorità competente destinataria dell'istanza	Modalità di presentazione dell'istanza
Impianto di grande impresa non soggetto ad A.I.A.	<u>di un'A.U.A.</u>	
Impianto operante nell'ambito di attività di bonifica ai sensi del titolo V del DECRETO (MIPRE comprese)	Autorità Competente per la bonifica - <i>Comune, Provincia, Regione</i> - (ai sensi della D.G.R. 812/2016)	In modalità telematica (via PEC)
Impianto soggetto ad A.U. 208	S.U.A.P. competente per territorio (ai sensi dei D.P.R. 160/2010)	In modalità telematica secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dai singoli S.U.A.P.
Impianto soggetto ad A.I.A.	Regione Abruzzo DPC025 o DPC026 (a seconda della tipologia d'impianto)	In modalità telematica (via PEC)
Impianto soggetto a P.A.U.R.	Regione Abruzzo DPC002	In modalità telematica (caricamento sul sito <a href="http://www.ambiente.regione.abruzzo.it">http://www.ambiente.regione.abruzzo.it</a> )

2. L'istanza di autorizzazione deve essere redatta secondo lo schema corrispondente alla propria tipologia di scarico tra quelli messi a disposizione dalle rispettive autorità competenti. Al sito istituzionale della Regione Abruzzo sono disponibili i modelli da compilare nel caso in cui l'autorità competente sia rappresentata da un Servizio regionale. All'istanza, che deve essere compilata in ogni sua parte con i dati e le informazioni richieste, deve essere allegata la documentazione indicata in ciascun modello d'istanza.
3. L'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, deve essere firmata dal richiedente in presenza del dipendente addetto dell'Ente cui la dichiarazione è indirizzata. In caso di invio a mezzo posta, posta telematica, etc., è necessario allegare copia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante (fronte e retro).
4. Tutta la documentazione tecnica che va allegata all'istanza deve essere a firma di un tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di impianti di scarico nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto ad ordine/collegio professionale) e controfirmata dal richiedente.
5. Per la presentazione in modalità telematica dell'istanza e/o la sottoscrizione con firma digitale della stessa il richiedente può delegare un tecnico (in tal caso va compilato e presentato il modello di "*Delega presentazione telematica e sottoscrizione con firma digitale*" allegato).
6. Se lo scarico avviene in un corpo idrico di proprietà di Privati è necessario munirsi del nulla osta del proprietario; nel caso di scarico in fosso pubblico è necessario munirsi del nulla osta dell'Ente gestore (Consorzio/Comune/ecc.). Se lo scarico giunge al corpo idrico tramite una canaletta stradale è necessario acquisire il nulla-osta, all'immissione dello scarico nella suddetta canaletta, dell'Ente Gestore della strada [art. 15, c. 1, lett. h), D.Lgs. 285 del 03/04/1992 – Codice della Strada].

## ART. 15

### Spese per il rilascio dell'Autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 124 - comma 11 - del DECRETO, le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza del DECRETO sono a carico del richiedente.
2. Preliminarmente all'istruttoria, **quale condizione di procedibilità della domanda**, il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento delle spese istruttorie sul Conto Corrente Postale n. **208678** (iban IT61R0760103600000000208678) intestato a Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, con causale “*Spese istruttorie per scarichi idrici DPC024*”, la cui ricevuta va presentata unitamente all'istanza di autorizzazione pena l'improcedibilità della stessa.
3. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione sia richiesto il parere del Distretto A.R.T.A.<sup>7</sup> o di altri Enti/Amministrazioni (es. A.S.L.), i compensi dovuti per le attività di competenza di detti Enti/Amministrazioni, attinenti le istruttorie di che trattasi, saranno liquidati direttamente dal richiedente secondo le modalità stabilite da ciascun Ente/Amministrazione.

## ART. 16

### Prima parte dell'iter istruttorio

1. Il R.d.P. o l'I.d.I, ricevuta l'istanza, deve procedere ai seguenti adempimenti:
  - 1.1 **Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'istanza a protocollo dell'Ente:** Esame della domanda e della documentazione allegata per verificarne la correttezza formale. In esito a tale verifica si può concretizzare una delle seguenti fattispecie:
    - 1.1.1 **la documentazione presentata è irricevibile/inammissibile/improcedibile/infondata** per gravi mancanze documentali o altro (es. istanza non congrua, mancata effettuazione del versamento a favore della Regione dei diritti d'istruttoria, istanza di rinnovo presentata fuori dai termini di legge, non competenza della struttura destinataria dell'istanza, mancanza delle marche da bollo, istanza e allegati non firmati, mancanza della copia del documento di riconoscimento dell'istante, ecc.). In tal caso si produrrà una comunicazione al richiedente, nel caso per il tramite del S.U.A.P., nella quale si spiegheranno i motivi che fanno ritenere l'istanza **improcedibile**. L'iter amministrativo si intende terminato con la comunicazione al richiedente, che deve contenere un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, senza la necessità di ulteriori atti. Per riattivare l'iter per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata nuova istanza (art. 2 – comma 1 – della L. 241/1990);
    - 1.1.2 **la documentazione, pur incompleta, è sanabile**<sup>8</sup>. In tal caso si provvederà a inoltrare, nel caso per il tramite del S.U.A.P., al richiedente una nota, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, a firma del R.d.P. nella quale si fa richiesta della documentazione e/o dei dati mancanti ovvero delle necessarie integrazioni

<sup>7</sup> Per es. ai sensi dell'art. 45 delle N.T.A. del P.R.T.A..

<sup>8</sup> Es. per mancanza di alcune dichiarazioni o allegati, dati o firme.

documentali specificando che la presentazione di quanto richiesto è necessario per avviare l'istruttoria tecnico/amministrativa dell'istanza. Nel caso la documentazione richiesta non sia prodotta entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta nota da parte del richiedente, l'istanza sarà archiviata con emissione del relativo atto. Si coglie l'occasione dell'invio della comunicazione ex art. 10bis di cui sopra per comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

1.2 qualora l'istanza e la documentazione presentata siano complete, o siano state "sanate" a seguito di richiesta di cui al punto 1.1.2 che precede, si procederà secondo le modalità indicate agli artt. 19-20-21.

## ART. 17

### Procedimento Autonomo o Conferenza di Servizi?

1. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico (o il diniego) avviene al termine di un iter istruttorio, avviato secondo quanto descritto al precedente art. 14, che può prevedere due percorsi:
  - a) **Procedimento Autonomo:** procedimento nell'ambito del quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque opera autonomamente fino all'adozione dell'autorizzazione non necessitando di parere di altri Enti/Amministrazioni (es. autorizzazioni allo scarico da civile abitazione e vulture, aggiornamenti, modifiche non sostanziali, ecc.),
  - b) **Conferenza di Servizi:** procedimento nell'ambito del quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque agisce insieme ad altri Enti/Amministrazioni che sono chiamati unitamente, in base a norme, regolamenti, ecc., a pronunciarsi in merito al rilascio di autorizzazioni;

La scelta dei due percorsi di cui sopra può essere obbligata (ad esempio se norme e regolamenti prevedono espressamente la convocazione di C.d.S. e/o se l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito di C.d.S. indette da altri Enti/Servizi) o facoltativa (in questo caso il R.d.P. opta se indirla o meno).

Nella tabella seguente si riportano i percorsi per la scelta della tipologia di procedimento per ciascuna tipologia di autorizzazione.

<b>Tipologia di autorizzazione allo scarico</b>	<b>Opzioni</b>	<b>Scelta tipologia di procedimento</b>
Di acque reflue provenienti da civile abitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimento Autonomo</li> </ul>	Procedimento Autonomo
Di acque reflue urbane provenienti da depuratore gestito da un <b>Gestore di Servizio Pubblico</b> (tipicamente il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ma non unicamente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimento Autonomo</li> <li>• C.d.S.</li> </ul>	C.d.S. (indetta dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque DPC024) <b><u>Scelta dettata dalle presenti linee guida</u></b>
Ricompresa in una richiesta di autorizzazione unica quale <b>A.I.A., A.U., art. 208 del Decreto, P.A.U.R,</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> </ul>	C.d.S. (indetta da altro Ente/Servizio)

Tipologia di autorizzazione allo scarico	Opzioni	Scelta tipologia di procedimento
<b>Bonifica ambientale</b>		
Ricompresa in una richiesta di <b>A.U.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> </ul>	C.d.S. (indetta da Servizio Gestione e Qualità delle Acque DPC024 per stabilimenti in province AQ-TE, indetta da Servizio DPC025 per stabilimenti in province CH-PE)
Di acque reflue diverse dalle urbane, istanza presentata da soggetto non obbligato a richiedere A.U.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimento Autonomo</li> <li>• C.d.S.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimento autonomo: per scarichi assimilabili a domestici</li> <li>• C.d.S.: tutti gli altri casi</li> </ul>

## ART. 18

### Procedimento Autonomo: attività istruttoria, adempimenti e tempi

1. Nel caso di Procedimento Autonomo l'R.d.P. o l'I.d.I. dopo che si è conclusa, con esito favorevole, la prima parte dell'iter istruttorio di cui all'art. 15 che precede, proseguono nell'istruttoria effettuando le seguenti attività:
  - a) istruttoria tecnico/amministrativa della pratica - in questa fase in caso di necessità, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, possono essere richiesti, sempre giustificandone la necessità e a firma del R.d.P., eventuali chiarimenti, integrazioni documentali e/o altro, che il richiedente deve presentare nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'archiviazione della pratica, (nel caso dovesse rendersi necessario acquisire maggiori precisazioni, il soggetto richiedente può essere convocato presso gli Uffici del Servizio);
  - b) elaborazione della proposta di provvedimento finale, da inoltrare, per l'adozione, al Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (nel caso l'istruttoria sia effettuata da un I.d.I. la proposta di provvedimento finale prima di essere inviata al dirigente, deve essere avallata dal R.d.P.);
  - c) Trasmissione dell'atto conclusivo al richiedente.

**Il procedimento autonomo si conclude in ogni caso con un atto di determinazione a firma del Dirigente (atto di autorizzazione o di diniego e archiviazione dell'istanza).**

**TEMPI:** L'atto di autorizzazione (o l'atto di diniego e archiviazione dell'istanza) dovrà essere prodotto, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione prevista. Tale termine, ai sensi della L. 241/1990, è incrementato del numero di giorni passato tra la data dell'eventuale richiesta di integrazioni alla data di ricezione di dette integrazioni da parte del Servizio Gestione e Qualità delle Acque.

Qualora il predetto termine di 90 giorni debba essere aumentato a causa di evidenti complessità dell'istruttoria e nel caso che debbano essere acquisiti pareri ulteriori da parte di altri Enti/Amministrazioni, il R.d.P. provvederà a dare giustificazione del ritardo all'interessato mediante comunicazione scritta.

## ART. 19

### C.d.S.: Tipologia, adempimenti e tempi

1. La L. 241/1990 prevede diverse tipologie di C.d.S.: Preliminare, Istruttoria e Decisoria che si possono tenere in modalità Asincrona o Sincrona.
2. Per i tempi e gli adempimenti si fa riferimento alla L. 241/1990, cui si rimanda;
3. Bisogna poi distinguere se detta C.d.S. viene indetta da Altro Ente/Servizio o dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque.

## ART. 20

### C.d.S. indetta da altro Ente/Servizio

1. Nel caso in cui la C.d.S. sia indetta da altro Ente/Servizio il R.d.P. (che in realtà sarebbe più corretto definire Responsabile dell'endoprocedimento in capo al DPC024), che viene individuato come all'art. 11, effettua le seguenti attività:

<b>C.d.S. in modalità asincrona (forma semplificata)</b>	<b>C.d.S. in modalità sincrona</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 10 delle presenti linee guida),</li><li>• Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria,</li><li>• Se lo ritiene necessario richiede che la C.d.S. si tenga in modalità Sincrona,</li><li>• Richiede eventuali integrazioni entro i termini indicati nell'indizione della C.d.S.,</li><li>• Redige il Parere di competenza del Servizio (che andrà approvato e firmato da Dirigente) in modo che lo stesso parere possa essere inviato entro i termini indicati nell'indizione della C.d.S.,</li><li>• Partecipa alle sessioni dell'eventuale C.d.S. in modalità sincrona con potere di rappresentanza del Servizio (richiesta integrazioni, espressione parere).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 10 delle presenti linee guida),</li><li>• Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria,</li><li>• Partecipa alle sessioni della C.d.S. con potere di rappresentanza del Servizio (richiesta integrazioni, espressione parere),</li><li>• Redige l'eventuale Parere (scritto) di competenza del Servizio (che andrà approvato e firmato da Dirigente) in modo che lo stesso parere possa essere trasmesso alla C.d.S. nei tempi previsti dalla L. 241/1990.</li></ul>

## ART. 21

### C.d.S. indetta dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque

1. Nel caso in cui rientri nella competenza del Servizio Gestione e Qualità delle Acque l'indizione della C.d.S., il R.d.P., che viene individuato come all'art. 11, effettua le seguenti attività:
  - a) Procede all'istruttoria della pratica,

b) individua la tipologia di C.d.S. da convocare e cioè:

<b>Preliminare</b> Art. 14, co. 3, L. 241/1990	Se l'R.d.P. ritiene idonea la <b>specifica richiesta motivata del proponente l'istanza</b> , che deve essere corredata da uno studio di fattibilità, in relazione a progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni.
<b>Istruttoria</b> Art. 14, co. 1, L. 241/1990	Qualora in R.d.P. ritenga sia <b>opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti</b> in un procedimento amministrativo, oppure <b>su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato</b>
<b>Decisoria</b> Art. 14, co. 2, L. 241/1990	<b>Sempre indetta quando la conclusione positiva del procedimento è obbligatoriamente subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso</b> , comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

c) se tipologia individuata è **Istruttoria** o **Decisoria**, effettua la scelta della modalità con cui tenere la C.d.S. e cioè:

<b>Asincrona</b> (forma semplificata)	Modalità da scegliere di preferenza a meno che non ricorrano i motivi per effettuare la modalità sincrona di cui alla riga successiva
<b>Sincrona</b>	Modalità alla quale il R.d.P. decide di ricorrere se valuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• che la determinazione da assumere sia particolarmente complessa,</li> </ul> oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>• se ritiene, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza</li> </ul>

### **Attività dell'R.d.P. in caso di C.d.S. in modalità asincrona**

- Procede all'esame della pratica ed entro **5 giorni** dalla ricezione dell'istanza indice la C.d.S. asincrona comunicando alle amministrazioni coinvolte (alle C.d.S. di norma sono invitati il Distretto A.R.T.A. competente per territorio ed il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. U.S.L. competente per territorio; ove ritenuto utile può essere invitato anche il Comune in cui è ubicato lo scarico o altro Ente/Amministrazione/Servizio Regionale/ecc. ed anche il richiedente):
  - a) l'**oggetto** della determinazione da assumere,
  - b) il termine perentorio, **non superiore a quindici giorni** dalla data della comunicazione, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti,
  - c) il termine perentorio, comunque **non superiore a quarantacinque giorni** dalla data della comunicazione, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (**90 giorni** ove disposizioni di legge o i provvedimenti non prevedano un termine diverso),

- d) la data della **eventuale riunione in modalità sincrona** di cui all'articolo 14-ter, da tenersi **entro dieci** giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c);
- Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 10 delle presenti linee guida) e nel termine di cui alla lettera b) richiede eventuali integrazioni,
  - Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria,
  - Al termine di cui alla lettera c):
    - se riceve unicamente atti di assenso non condizionato: predispone **entro cinque giorni lavorativi**, la determinazione di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. 241/1990 da sottoporre all'approvazione ed alla sottoscrizione del dirigente (vedasi art. 10 delle presenti linee guida) [N.B.: se le amministrazioni coinvolte non producono le proprie determinazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero producono **una determinazione priva dei requisiti previsti, ciò è considerato "assenso senza condizioni"**],
    - qualora riceva **atti di assenso condizionato** e sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, ritenga che le **condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza**, adotta **entro cinque giorni lavorativi**, la determinazione di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater da sottoporre all'approvazione ed alla sottoscrizione del dirigente (vedasi art. 10 delle presenti linee guida),
  - qualora riceva uno o più **atti di dissenso** che **NON ritenga superabili**, adotta **entro cinque giorni lavorativi** la **determinazione di conclusione negativa della conferenza** che produce l'effetto del **rigetto della domanda**,
  - qualora riceva uno o più **atti di dissenso** che **ritenga superabili** **partecipa alla C.d.S. in modalità sincrona alla data di cui alla lettera d) in esito alla quale produrrà la determinazione conclusiva (positiva o negativa) della conferenza** da sottoporre all'approvazione ed alla sottoscrizione del dirigente (vedasi art. 10 delle presenti linee guida).

### **Attività dell'R.d.P. in caso di C.d.S. in modalità sincrona**

La C.d.S. in modalità sincrona si effettua nei seguenti casi:

- 1) Se l'R.d.P. esaminata l'istanza valuta che la determinazione da assumere sia particolarmente complessa (in tal caso entro **5 giorni** dalla ricezione dell'istanza indice la C.d.S. sincrona comunicando l'oggetto della determinazione da assumere e la data della C.d.S. sincrona),
- 2) Se l'R.d.P. esaminata l'istanza e ricevuti **atti di assenso condizionato alla data fissata nell'indizione del C.d.S. asincrona** per rendere le proprie determinazioni, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, ritiene che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (in tal caso il R.d.P.

partecipa alla C.d.S. sincrona nella data già fissata nell'indizione della C.d.S. asincrona),

Comunque si sia determinata la necessità di concretizzare la C.d.S. in modalità sincrona l'R.d.P. effettuerà le seguenti attività:

- Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 10 delle presenti linee guida),
- Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria,
- Partecipa alle sessioni della C.d.S. con potere di rappresentanza del Servizio (richiesta integrazioni, espressione parere),
- Redige l'eventuale Parere (scritto) di competenza del Servizio (che andrà approvato e firmato da Dirigente) in modo che lo stesso parere possa essere trasmesso alla C.d.S. nei tempi previsti dalla L. 241/1990.

**N.B:** Per le istanze pervenute tramite il S.U.A.P. tutte le comunicazioni dalla Regione al Richiedente e viceversa devono passare attraverso detto sportello.

## ART. 22

### Determinazione di autorizzazione

La determinazione di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. individuazione del titolare dello scarico,
2. elementi relativi all'individuazione dell'insediamento,
3. tipologia di acque reflue scaricate,
4. riferimento normativo in base al quale il reflujo oggetto dell'autorizzazione può essere eventualmente assimilato ad acque reflue domestiche,
5. tipologia impiantistica utilizzata per il trattamento delle acque reflue e principali parametri di dimensionamento,
6. provenienza dello scarico (civile abitazione, ovvero descrizione attività, ecc.),
7. individuazione del corpo idrico superficiale ricettore (per scarichi in corpo idrico),
8. prescrizioni per la tutela delle acque, del suolo, ecc.<sup>9</sup>,

---

<sup>9</sup> Le prescrizioni di cui al punto 8, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

- i. il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione alle varie tipologie di scarico ed in relazione ai criteri di qualità dei corpi idrici ricettori dettati dal DECRETO e/o previsti dalle normative statale e/o regionale,
- ii. la necessità di prevedere una postazione di campionamento del reflujo sia prima dell'impianto di depurazione che immediatamente prima dello scarico in corpo idrico/suolo (non sempre necessario per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate) e che dette postazione siano sempre accessibili,
- iii. per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati,
- iv. l'obbligo di effettuare, con la scadenza di legge ove prevista o con la scadenza dettata dalla Regione, i prelievi ed analisi dei parametri chimico fisici attinenti (autocontrolli), a cura del gestore dello scarico e sottoscritte da tecnici abilitati, nonché le modalità di archiviazione dei relativi risultati (sono esclusi gli scarichi domestici ed assimilati che utilizzano canali disperdenti, pozzi disperdenti e fitodepurazione),
- v. gli obblighi e le prescrizioni per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A - All. 5 - Parte terza - del Decreto,
- vi. l'obbligo di comunicazione di ogni variazione apportata alle modalità di scarico autorizzate e/o alla titolarità dello scarico nonché della cessazione dello scarico per allaccio a fognatura, cessazione o trasferimento dell'attività, ecc.,
- vii. il divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto,

9. indicazione di eventuali periodi temporali per i quali sono definite specifiche deroghe e idonee prescrizioni (periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime),
10. durata dell'autorizzazione, tempi e modalità per richiederne il rinnovo,
11. indicazione delle modalità e dei tempi per presentare ricorso al provvedimento,
12. elenco sostanze segnalate dall'ARTA ai sensi dell'art. 45 – comma 2 – lett. b) - delle N.T.A. del P.R.T.A. (solo per scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali),
13. il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi tra l'opzione "*rispetto della concentrazione*" o "*rispetto della percentuale di abbattimento*" per i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 del DECRETO e della Tabella C della L. R. 31/2010 (ove ricorra il caso),
14. limite opportuno relativo al parametro «*Escherichia coli*» espresso come UFC/100ml (ove ricorra il caso),
15. indicazione che limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo,
16. specificazione che l'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche o altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
17. indicazione che l'autorizzazione rilasciata costituisce il titolo ambientale necessario per poter procedere allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ed è rilasciata fatti salvi diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nullaosta o quant'altro necessario previsto dalla normativa vigente.

Copia del provvedimento sarà inviato al Comune ed agli altri Enti/Amministrazione eventualmente coinvolti nelle fasi del procedimento (es. ARTA, ASL, ERSI, ATO, ecc.).

La Regione e il distretto A.R.T.A. competente per territorio sono autorizzate, durante l'istruttoria, ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie ed il soggetto titolare si farà carico del pagamento delle eventuali spese per l'effettuazione dei controlli tecnici che saranno richiesti.

## **ART. 23**

### **Durata dell'autorizzazione - Rinnovi**

1. L'autorizzazione, ai sensi del DECRETO è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Qualora l'autorizzazione allo scarico rientri in un provvedimento unico (ad es. A.U.A.) essa segue la validità temporale di tale autorizzazione;
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l'autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico (ai sensi dell'art. 4 – comma 1 – n. 1.8 – della L.R. 60/2001);

---

viii. la necessità di predisporre piani/procedure per la gestione di eventi accidentali quali fermo-impianto, incidenti, ecc. ecc.,

ix. la prescrizione che lo scarico di eventuali acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO (art. 101 – commi 4 e 5 – del DECRETO).

3. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico va richiesto, di norma, un anno prima della scadenza dell'autorizzazione (art. 124 - comma 8 - del DECRETO). Fanno eccezione, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 - comma 1 - del D.P.R. 227/2010, gli scarichi industriali originati da piccole e medie imprese (ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005) che non contengono sostanze pericolose, la cui richiesta di rinnovo va inoltrata 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente (cioè nei termini indicati al punto 3 che precede);
5. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta un nuovo atto di autorizzazione, lo **scarico dovrà cessare immediatamente** (art. 124 – comma 8 – del DECRETO);
6. Le domande di rinnovo presentate in ritardo, ma prima della scadenza dell'autorizzazione previgente, saranno considerate **istanze di nuova autorizzazione** e soggette all'iter previsto nelle presenti Linee Guida; nella comunicazione di avvio del procedimento ciò verrà comunicato al richiedente il quale, sempre nella stessa comunicazione, verrà informato del fatto che, qualora l'emissione del nuovo provvedimento autorizzativo sia successiva alla scadenza dell'autorizzazione precedente, lo scarico, nel periodo che va dalla data di scadenza dell'autorizzazione precedente alla data di adozione della nuova autorizzazione, dovrà cessare in quanto mancante di autorizzazione; la nuova autorizzazione sarà rilasciata nei tempi di cui all'art. 15 delle presenti Linee Guida;
7. Per un'autorizzazione già scaduta non può essere presentata istanza di rinnovo (qualora dovesse pervenire essa si considererà irricevibile), ma deve essere presentata istanza per una nuova autorizzazione;
8. L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata con modalità analoghe a quelle previste per l'istanza di autorizzazione. All'istanza devono essere allegati i documenti/dichiarazioni indicati nella relativa modulistica tra i quali si elencano:
  - a) bolli,
  - b) quietanza del versamento effettuato presso la tesoreria Regionale per spese fisse (copie, cancelleria, ecc.) per deposito provvisorio. Tale versamento è condizione di procedibilità della domanda,
  - c) dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante che nulla è cambiato in merito alle condizioni di scarico dell'autorizzazione in scadenza,
  - d) dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante il rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione da rinnovare;
  - e) documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei fanghi, tramite ditta autorizzata ai sensi del DECRETO;
9. L'istruttoria seguirà le medesime procedure di cui all'art. 11 delle presenti Linee Guida rimanendo in capo al R.d.P. la scelta di optare per l'autonomo procedimento o l'indizione della C.d.S. qualora quest'ultima non sia specificatamente prevista da normativa/regolamento/ecc.;

10. A seguito dell'esame della documentazione prodotta, dell'accertamento di eventuali infrazioni effettuato nel corso di vigenza dell'autorizzazione precedente, fatte salve le penalità previste dalla normativa vigente, potrà comportare l'adozione di prescrizioni più restrittive nella nuova autorizzazione al fine di garantire la salvaguardia per la salute pubblica e/o l'ambiente. In ogni caso il rinnovo non potrà essere concesso sino alla eliminazione delle infrazioni rilevate;
11. Per le finalità di omogeneizzare i procedimenti ed i dati relativi ad agglomerati ed impianti di tutto il territorio regionale per i procedimenti di rinnovo in corso, qualora non sia ancora intervenuto un atto in forma espressa, il richiedente è tenuto a reiterare la domanda di rinnovo allegando all'istanza la scheda tecnica relativa al caso in ispecie secondo i modelli allegati alle presenti linee guida.

## **ART. 24**

### **Determinazione di archiviazione dell'istanza di autorizzazione**

1. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria, emergano impedimenti al rilascio dell'autorizzazione<sup>10</sup>, a cui il richiedente non pone rimedio nei termini indicati dalla Regione, si produrrà atto di diniego e archiviazione dell'istanza;
2. L'atto di archiviazione deve, almeno, contenere:
  - a) l'individuazione del richiedente l'autorizzazione,
  - b) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento,
  - c) le motivazioni per cui l'istanza viene archiviata,
  - d) l'indicazione delle modalità e della tempistica con le quali è possibile presentare eventuale ricorso al provvedimento.

## **ART. 25**

### **Comunicazioni relative allo scarico di acque meteoriche**

1. Le comunicazioni relative allo scarico di acque meteoriche vengono assegnate all'Istruttore incaricato il quale esamina la documentazione per verificarne la completezza:
  - a) nel caso in cui la documentazione risulti completa ed esaustiva, l'iter della pratica si considera concluso favorevolmente (silenzio accettazione). L'istruttore redige una breve nota da inoltrare al R.d.P.,
  - b) nel caso in cui la documentazione sia carente l'Istruttore appronta una richiesta di integrazioni che, dopo sottoscrizione da parte del R.d.P, viene inviata al soggetto che ha inviato la comunicazione; in mancanza di riscontro nei termini fissati nella richiesta si produce atto di rigetto della comunicazione, viceversa si opera come alla lett. a) che precede.
2. La comunicazione relativa allo scarico di acque meteoriche non ha scadenza, quindi la stessa non va ripetuta a meno che non vengano introdotte variazioni, quali modifiche dell'attività effettuate e/o delle superfici scolanti, o a causa di modifiche normative che introducano nuove procedure e/o obblighi.

---

<sup>10</sup> Es.: per mancanze documentali non sanate, impianto non adeguato alle richieste, ecc. ecc..

## ART. 26

### Limiti per gli scarichi e deroghe

1. In generale gli scarichi idrici sono tenuti al rispetto dei limiti elencati nelle tabelle dell'Allegato 5, Parte III del DECRETO; ove la normativa regionale preveda diversamente, lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti da essa.
2. L'autorizzazione, può in ogni caso, stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime (art. 101 - comma 1 – del DECRETO); per la messa a punto dei presidi depurativi durante la fase di avviamento detto periodo di deroga non dovrà superare 3 mesi dall'attivazione dello scarico (art. 3 - comma 4 – della L.R. 60/2001).
3. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 31/2010 i limiti si intendono rispettati per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili fino a 50 abitanti equivalenti che si avvalgono di impianti costituiti da fossa Imhoff e canale di subirrigazione o fossa Imhoff e fitodepuratore.
4. Nel caso in cui lo scarico sia effettuato in corpo idrico nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni l'anno o in un corpo idrico non significativo (art. 124 - comma 9 – del DECRETO) l'autorizzazione, tenendo conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico, può modificare i limiti da rispettare e/o può prescrivere il rispetto della tabella 4 invece del rispetto della tabella 3 dell'allegato 5, Titolo V, Parte IV del DECRETO.
5. La Regione può richiedere che scarichi parziali contenenti *Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale (art. 101 – comma 4 - del DECRETO).*
6. Ai sensi di quanto previsto al comma 5 – art. 101 del DECRETO i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è inoltre consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla Parte Terza del DECRETO.

## ART. 27

### Obblighi dei titolari degli scarichi

1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative;

2. Qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere immediatamente comunicata alla Regione e all'A.R.T.A. competente per territorio.
3. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi ed al loro processo di formazione deve essere preventivamente comunicata alla Regione che dovrà pronunciarsi in merito prima di procedere alla modifica.
4. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione e/o ad ampliamenti e/o ristrutturazione e/o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
5. Per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque le condizioni di cui al precedente comma 3, deve essere inoltrata alla Regione apposita domanda di voltura dell'autorizzazione, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità (atto notarile, ecc.).

## **ART. 28**

### **Controlli prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione potrà, ove ne ricorra la necessità, causa complessità della pratica, effettuare sopralluoghi preventivi al rilascio dell'autorizzazione che saranno finalizzati ad accertare che lo scarico possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per essere autorizzato; successivamente al rilascio dell'autorizzazione i controlli saranno finalizzati a verificare che lo scarico mantenga inalterati i requisiti di cui sopra.
2. Il controllo del rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione avverrà secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. I dati acquisiti nel corso dell'istruttoria e nel corso dei controlli dall'Unità Organizzativa responsabile dovranno essere trattati in conformità alle normative vigenti in materia di privacy.
4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 130 del DECRETO, ove sia rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Dirigente, o suo delegato, procederà, secondo la gravità dell'infrazione e fatti salvi i casi in cui la legge prescrive altrimenti:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità,
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente,
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Il mancato rispetto dei limiti di accettabilità, sarà comunque punito con le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del Titolo V della Parte Terza del DECRETO.

## ART. 29

### Diffide, sospensioni e revoche dell'autorizzazione

1. Ricevuta notizia che una prescrizione dell'atto di autorizzazione non è ottemperata e valutata la necessità di procedere ad una diffida/sospensione/revoca dell'autorizzazione, d'ufficio si dà avvio al procedimento relativo.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Scarichi competente per territorio è il R.d.P. per il procedimento di cui sopra.
3. La diffida viene inviata, oltre che al titolare dello scarico, anche ai destinatari indicati nella tabella sottostante:

Tipologia scarico	Altri destinatari della diffida
Acque reflue urbane, industriali e meteoriche a rischio	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sindaco,</li><li>- Distretto provinciale ARTA,</li><li>- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.,</li><li>- Comando Provinciale Carabinieri-Forestali,</li><li>- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri,</li><li>- Direzione Marittima (solo per depuratori che scaricano entro 10 km dalla linea di costa),</li></ul> competenti per territorio;
Acque reflue domestiche ed assimilabili a domestiche	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sindaco,</li><li>- Distretto provinciale ARTA,</li><li>- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.,</li></ul> competenti per territorio;

4. Il R.d.P. può avvalersi del supporto tecnico di A.R.T.A. e Az. U.S.L. per valutazioni in merito alle problematiche impiantistiche e sanitarie degli impianti.

## ART. 30

### Procedura per l'emissione dell'atto di diffida e decadenza della diffida

1. Nel momento in cui il R.d.P. viene a conoscenza che un impianto in possesso di autorizzazione allo scarico, NON RISPETTA quanto prescritto nell'autorizzazione stessa, avvia le procedure per l'emissione di un atto di:
  - Diffida,oppure di:
  - Diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. L'atto di diffida deve indicare espressamente il termine entro il quale il titolare dello scarico deve provvedere ad eliminare l'irregolarità riscontrata.
3. L'eliminazione dell'irregolarità può essere dimostrata anche con documentazione elaborata da tecnici di parte purché detti tecnici e le eventuali strutture laboratoristiche di cui si avvalgono, abbiano i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente: per i laboratori interni dei Gestori del S.I.I. il Distretto l'ARTA competente per territorio è tenuta a valutare la conformità del laboratorio ai requisiti normativi.

4. La presentazione alla Regione, da parte del Gestore dello scarico, di documentazione atta ad evidenziare l'eliminazione dell'irregolarità, in mancanza di obiezioni da parte dell'Ente da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, è titolo sufficiente a considerare decaduta la diffida.

## **ART. 31**

### **Procedura per l'emissione degli atti di revoca dell'autorizzazione**

1. In caso di:
  - mancato adeguamento alle prescrizioni dettate nella diffida, nei termini previsti nell'atto,ovvero
  - di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente,il R.d.P. avvia le procedure per l'emissione di un atto di REVOCA dell'autorizzazione al termine della quale produce la proposta di atto e la sottopone, per l'adozione, al Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque.
2. Dal momento in cui il titolare dello scarico riceve l'atto di revoca l'autorizzazione si intende non più vigente.
3. Il titolare dello scarico dell'impianto che vuole riottenere l'autorizzazione per un impianto la cui autorizzazione è stata revocata deve ripresentare **istanza di nuova autorizzazione** ai sensi di legge potendo fare riferimento, se ritenuta confacente, alla documentazione tecnica presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione revocata.
4. La revoca dell'autorizzazione può essere effettuata anche a seguito di comunicazione da parte del Titolare dell'autorizzazione di cessazione dello scarico per allaccio a fognatura, chiusura o trasferimento dell'attività, ecc. ecc..
5. L'autorizzazione allo scarico si intende revocata nel caso in cui novità normative impongano adeguamenti impiantistici ai titolari dello scarico fissando il termine per detti adeguamenti; tale revoca si intende attuata a partire dal giorno successivo a quello fissato dalla normativa quale termine per l'adeguamento. La Regione potrà comunque, se ritenuto necessario, produrre atto di revoca.

## **ART. 32**

### **Casi particolari**

1. Ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della LR 78/2000 i B & B sono equiparati a civile abitazione per cui lo scarico può avvalersi del tacito rinnovo.
2. Per lo scarico di acque termali si rimanda a quanto previsto all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.T.A. ed all'art. 102 del DECRETO.
3. Lo scarico nel sottosuolo e in acque sotterranee è vietato ai sensi dell'art. 104 del DECRETO, in deroga a tale divieto la Regione può autorizzare detti scarichi (art. 30 delle N.T.A. del P.R.T.A.).

4. Come specificato dal comma 5, art. 5, L.R. n. 31/10, il ricorso all'utilizzo di "pozzo disperdente" è consentito solo per impianti di trattamento di acque reflue domestiche ed assimilabili fino a 50 A.E. e solo qualora sia tecnicamente inattuabile la "sub irrigazione" o la "fitodepurazione"; il ricorso a tale tipologia di scarico deve essere in ogni caso adeguatamente motivato.
5. Il rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo di pozzi neri (altrimenti detti pozzi a tenuta) non è di competenza dell'Amministrazione Regionale (sarà compito del Sindaco, in qualità di autorità Sanitaria, valutare la compatibilità igienico-sanitaria dell'utilizzo di detto sistema, per la valutazione il Sindaco può avvalersi dell'A.S.L.).
6. Gli impianti di trattamento dei reflui che utilizzano sistemi di evapotraspirazione non producendo scarico NON sono tenuti a dotarsi di autorizzazione allo scarico (sarà compito del Sindaco, in qualità di autorità Sanitaria valutare la compatibilità igienico-sanitaria dell'utilizzo di detto sistema, per la valutazione il Sindaco può avvalersi dell'A.S.L.).
7. Per Wellpoint, geotermia, acque di aggotamento, saranno adottate con provvedimenti successivi idonee procedure.

### **ART. 33**

#### **Entrata in vigore, pubblicazione e altre disposizioni**

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore dal momento in cui sarà vigente la Deliberazione di Giunta Regionale di adozione.
2. Le presenti Linee Guida, compresi gli allegati, saranno pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nelle pagine del Servizio Gestione e Qualità delle Acque.
3. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida saranno conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

### **ART. 34**

#### **Modifica delle procedure e della modulistica**

1. Le procedure descritte nelle presenti Linee Guida, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione ad esigenze di assetto organizzativo che dovessero verificarsi a seguito di modifiche della normativa, dell'organizzazione del Servizio e delle risorse disponibili, potranno essere modificate e/o integrate mediante specifica D.G.R.;
2. Gli allegati alle presenti procedure potranno essere modificati, in funzione delle necessità, con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque; le modifiche si intendono vigenti dal momento della pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dell'allegato modificato.

## **Allegato 1 – Glossario e acronimi**

**A.I.A.:** Autorizzazione Integrata Ambientale.

**A.R.T.A.:** Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente.

**A.U.:** Autorizzazione Unica.

**A.U. ex 208:** Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

**A.U.A.:** Autorizzazione Unica Ambientale.

**C.d.S.:** Conferenza di Servizi.

**DECRETO:** D.Lgs. 152/2006.

**I.d.I.:** Incaricato dell’Istruttoria.

**N.T.A.:** Norme Tecniche di Attuazione.

**P.A.U.R.:** Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale.

**P.R.T.A.:** Piano Regionale di Tutela delle Acque.

**R.d.P.:** Responsabile del Procedimento.

**S.U.A.P.:** Sportello Unico per le Attività Produttive.

## **Allegato 2 – Elenco, non esaustivo, delle principali norme in materia di scarichi idrici e procedimento amministrativo**

- L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*),
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*),
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*),
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*),
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico*),
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*),
- D.M. 18 settembre 2002 - Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152,
- L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (*Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche*),
- L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale*),
- Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo09 agosto 2010 n. 614,
- Delibera di Giunta Regionale Abruzzo 28 marzo 2013 n. 227 (*Legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, art. 21 comma 4 - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane*),
- Delibera di Giunta Regionale Abruzzo 05 dicembre 2016 n. 812 (*DPR 160/2010 - art. 12 comma 3 e 4 - SUAP: Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 recante: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i. da pubblicare sullo sportello on line in materia di SUAP dell'Arit e sul portale impresainungiorno*),
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 04/02/1977,
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 30/12/1980.

## Allegato 3 – Schede verifiche

### 3.1 Acque reflue domestiche

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati:

- L'adeguatezza del calcolo del numero di A.E. (in funzione della volumetria e della superficie dell'immobile),
- Se sono idonee le distanze delle varie sezioni dell'impianto dai confini di proprietà,
- Se sono adeguate le dimensioni della fossa Imhoff in funzione degli A.E. serviti,
- Se sono adeguate le dimensioni della sezione di trattamento (tubo disperdente, fitodepuratore, ecc.) in funzione del numero di A.E.,
- Se la posa in opera delle sezioni di trattamento rispecchia quanto dettato dai criteri costruttivi degli impianti (profondità degli scavi adeguata, idonea composizione del medium di riempimento, ecc.),
- nel caso di impianto di subirrigazione: la corretta distanza tra il tubo drenante e falda.

N.B.: per le acque domestiche esiste obbligo allaccio in fogna entro 1 anno dalla realizzazione di rete fognaria a distanza  $\leq 200$  metri dai confini di proprietà.

### 3.2 Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati:

- I motivi per i quali il refluo può essere considerato assimilabile a domestico,
- L'adeguatezza del calcolo del numero di A.E. (in funzione della volumetria e della superficie dell'immobile),
- Se sono idonee le distanze delle varie sezioni dell'impianto dai confini di proprietà,
- Se sono adeguate le dimensioni della fossa Imhoff in funzione degli A.E. serviti,
- Se sono adeguate le dimensioni della sezione di trattamento (tubo disperdente, fitodepuratore, ecc.) in funzione del numero di A.E.,
- Se la posa in opera delle sezioni di trattamento rispecchia quanto dettato dai criteri costruttivi degli impianti (profondità degli scavi adeguata, idonea composizione dei medium di riempimento, ecc.),
- nel caso di impianto di subirrigazione: la corretta distanza tra il tubo drenante e falda,
- per le acque reflue assimilabili alle domestiche esiste l'obbligo di allaccio in pubblica fognatura, fermo restando quanto disposto all'art. 3 della L.R. 31/2010.

### 3.3 Acque reflue urbane

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati, ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni dettate nelle N.T.A. del vigente P.R.T.A.:

- **Conformità dell'agglomerato:** (ex comma 8 art. 31 delle N.T.A.: Gli agglomerati sono "conformi" alla direttiva 91/271/CEE qualora rispettino le prescrizioni della Direttiva stessa, sia dal punto di vista dei sistemi di raccolta e collettamento - il 100% del carico generato deve essere collettato alla rete fognaria - sia dal punto di vista impiantistico - il dimensionamento dei depuratori deve essere adeguato rispetto al carico generato dall'agglomerato, e gli impianti devono garantire il rispetto dei limiti di emissione della Tabella 1 All. 5 Parte Terza del Decreto per le aree normali o della Tabella 2 All. 5 Parte Terza del Decreto per le aree sensibili).
- **Scarichi derivanti da Fosse Imhoff NUOVE recapitanti in corpo idrico superficiale:**
  - A servizio di agglomerato  $\leq 250$  A.E.: autorizzabili SOLO se si dimostra con idonea documentazione, che tale soluzione sia quella che rende più semplice la manutenzione e la gestione, è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, minimizza i costi gestionali e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico recettore interessato dallo scarico, rispetto ai trattamenti secondari, con l'obbligo del rispetto dei limiti di cui alla Tabella C allegato unico alla L.R. 31/2010, fermo restando il parere vincolante dell'ARTA,
  - A servizio di agglomerato  $> 250$  A.E.: non più autorizzabili.(PTA).
- **Scarichi derivanti da Fosse Imhoff NUOVE recapitanti nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:**
  - A servizio di agglomerato  $\leq 100$  A.E.: autorizzabili solo alle condizioni poste nella Tab. B allegato unico alla L.R. 31/2010
  - A servizio di agglomerato  $> 100$  A.E.: non più autorizzabili.
- **Fosse Imhoff ESISTENTI il cui scarico recapita in corpo idrico superficiale e fino all'attuazione del piano per la graduale dismissione delle fosse imhoff quale sistema di depurazione esclusivo a servizio di agglomerati inferiori a 2000 A.E.:**
  - A servizio di agglomerato  $\leq 250$  A.E.: autorizzabili SOLO se si dimostra, con idonea documentazione, che tale soluzione sia quella che rende più semplice la manutenzione e la gestione, è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, minimizza i costi gestionali e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico recettore interessato dallo scarico, rispetto ai trattamenti secondari, con l'obbligo comunque del rispetto dei limiti di cui alla tab. C allegato unico alla L.R. 31/2010: fermo restando il parere vincolante dell'ARTA
  - A servizio di agglomerato  $> 250$  A.E. e fino a 2.000 A.E.: sono autorizzabili SOLO se si dimostra adeguatamente, che il trattamento primario è quello che rende più semplice la manutenzione e la gestione ed inoltre è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, minimizza i costi gestionale e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico recettore

interessato dallo scarico, in un'ottica di analisi costi/benefici, rispetto a trattamenti secondari o più spinti, fermo restando il parere vincolante dell'ARTA

### 3.4 Acque reflue industriali

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andrà verificato:

- che i dati forniti dal richiedente soddisfino quanto previsto all'art. 125 del Decreto,
- se il refluo contiene sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO (in tal caso è necessario specifico pozzetto di campionamento, si applica quanto previsto all'art. 44 delle NTA e va valutata la necessità di presentare relazione ogni 4 anni),
- se le eventuali sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO contenute nello scarico sono oggetto di monitoraggio ARTA (ex art. 47 delle N.T.A. del vigente P.R.T.A.).

### 3.5 Acque reflue emunte assimilabili ad industriali

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andrà verificato (art. 243 del DECRETO):

- che lo scarico sia costituito dal refluo derivante dal trattamento di depurazione di acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse (previo trattamento di depurazione) in corpo ricettore, e che i dati forniti dal richiedente soddisfino quanto previsto all'art. 125 del Decreto,
- se il refluo contiene sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO (in tal caso è necessario specifico pozzetto di campionamento, si applica quanto previsto all'art. 44 delle NTA e va valutata la necessità di presentare relazione ogni 4 anni),
- se le eventuali sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO contenute nello scarico sono oggetto di monitoraggio ARTA (ex art. 47 delle N.T.A. del vigente P.R.T.A.).

### 3.6 Acque reflue industriali derivanti da lavaggio inerti

Le diverse modalità di gestione delle acque di lavaggio degli inerti sono di seguito schematizzate:

a. Scarico in corpo idrico con preventiva sedimentazione



Scarico soggetto ad autorizzazione con obbligo di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla parte III, del DECRETO (colonna scarico in corpo idrico).


b. Scarico (dispersione) su suolo con preventiva sedimentazione



Scarico soggetto ad autorizzazione; nessun obbligo di rispetto dei limiti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera d, del DECRETO. Se i relativi fanghi **NON** sono costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali lo scarico su suolo è consentito, come per le altre tipologie di acque reflue industriali, nel rispetto dei limiti tabellari di riferimento e solamente in rapporto al volume dello scarico ed alla distanza dal corpo idrico superficiale più vicino secondo il seguente schema (punto 2 SCARICHI SU SUOLO dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DECRETO):

Portata media giornaliera dello scarico	Distanza dal corpo idrico
Inferiore a 100 m <sup>3</sup>	> 1.000 metri
Tra 101 e 500 m <sup>3</sup>	> 2.500 metri
Tra 501 e 2.000 m <sup>3</sup>	> 5.000 metri

c. Scarico diretto in lago di cava




Scarico soggetto ad autorizzazione; nessun obbligo di rispetto dei limiti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera - ai sensi dell'art. 104, comma 4, del DECRETO.

d. Scarico in lago di cava con preventiva sedimentazione



Scarico soggetto ad autorizzazione; nessun obbligo di rispetto dei limiti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera - ai sensi dell'art. 104, comma 4, del DECRETO.

e. Sistema di ricircolo delle acque di lavaggio degli inerti di cava con preventiva sedimentazione (NO scarico)



NON c'è scarico e quindi non necessita della relativa autorizzazione.

La sedimentazione può essere effettuata:

- a) in bacini dotati di fondo e pareti impermeabili che determinano l'isolamento del contenuto del bacino dal suolo (vasche metalliche, vasche e bacini in calcestruzzo, ecc.),
- b) in bacini scavati nel suolo nei quali l'isolamento del contenuto del bacino dal suolo è realizzato attraverso l'interposizione/uso di strati di argille e/o materiali analoghi.

Nel caso b) l'ARTA, che dovrà avallare l'impermeabilità del bacino di sedimentazione, in fase di istruttoria potrà richiedere indagini e rilievi che riterrà necessari e potrà dettare specifiche prescrizioni; l'impresa, inoltre, dovrà garantire, nel tempo, il mantenimento dell'impermeabilità.

Qualora dal lago di cava o dal bacino di sedimentazione sia previsto uno scarico (troppo pieno, ecc.) al corpo recettore esso andrà autorizzato.

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati:

- che né per il lavaggio, né per la sedimentazione siano utilizzati additivi, flocculanti, ecc. (in tal caso lo scarico va considerato scarico di acque industriali a tutti gli effetti e non si applicano le deroghe di cui alle lettere b., c. e d. di cui sopra).

### 3.7 Acque reflue meteoriche

Nella tabella che segue è riportato cosa il gestore dello scarico è tenuto a fare in funzione dell'estensione dell'area oggetto di dilavamento e delle attività svolte su di essa:

Superficie	Settore produttivo o attività di cui all'art. 17 della L.R. 31/2010 ovvero sulla superficie soggetta a dilavamento vengono effettuate attività che rendono le acque meteoriche che vi ricadono a rischio	Trattamento delle acque di 1 <sup>a</sup> pioggia (p.p.)	Il titolare dell'attività deve presentare alla Regione/Gestore del S.I.I.
≤ 1.000 m <sup>2</sup>	SI	Facoltativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione per le acque meteoriche (p.p. ed eccedenti la p.p.) e di lavaggio aree esterne (sia che effettui il trattamento che non)</li> </ul>
	NO	Facoltativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione per le acque meteoriche (p.p. ed eccedenti la p.p.) e di lavaggio aree esterne (sia che effettui il trattamento che non)</li> </ul>
> 1.000 m <sup>2</sup>	SI	Obbligatorio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Istanza di autorizzazione allo scarico delle acque di p.p. trattate <b>oltre che,</b></li> <li>comunicazione per le acque eccedenti la p.p.</li> </ol>
	NO	Facoltativo	<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Se non si effettua alcun trattamento dell'acqua scaricata:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione per le acque meteoriche (p.p. ed eccedenti la p.p.) e di lavaggio aree esterne.</li> </ul> </li> <li><u>Se si effettua il trattamento dell'acqua scaricata:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Istanza di autorizzazione allo scarico delle acque di p.p. trattate, <b>oltre che</b></li> <li>comunicazione per le acque eccedenti la p.p.</li> </ol> </li> </ol>

**Allegato 4 - Modulistica**